

CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE ISTITUZIONALE

CIG

TRA

L'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale, Cod. Fisc.97639830013, con sede in Via Belfiore 23/C, 10125 Torino, che in seguito, per brevità, sarà chiamata anche "Agenzia" o "Ente", rappresentata dall'Ing. Cesare Paonessa in qualità di direttore generale f.f., nato a Catanzaro il 13/05/1962 e domiciliato per l'incarico presso l'Agenzia in Torino, via Belfiore 23/C

E

La società cooperativa DSTILE, C.F. e P.I. n. 092392240018, con sede in Corso Francia, 15 – 10138 Torino, rappresentata legalmente da Irene Bongiovanni, nata a Pinerolo (TO) il 28/07/1975 domiciliata per il presente atto presso la sede della società cooperativa (di seguito affidatario/a);

si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1. OGGETTO

1.01 Oggetto del presente contratto è il servizio sperimentale di gestione dell'informazione istituzionale. che prevede:

- (a) la pianificazione e la progettazione di un programma di coordinamento della informazione sulle attività dell'Agenzia con le attività di comunicazione e informazione degli enti consorziati e dei concessionari dei servizi di trasporto pubblico locale
- (b) Esecuzione e verifica del programma di cui alla precedente lettera a).

1.02 Obiettivo del programma è quello di coordinare l'informazione istituzionale dell'Agenzia, degli Enti aderenti e dei concessionari dei servizi anche al fine valorizzare e promuovere le attività dell'Agenzia.

Articolo 2. MODALITA' DI ESECUZIONE

2.01 Ai fini dell'attività di pianificazione e progettazione del programma di coordinamento della informazione di cui al precedente Articolo 1, 1.01 lett. (a), a titolo esemplificativo e non esaustivo, figurano fra gli elementi del programma di coordinamento le seguenti attività:

- selezione fra i provvedimenti adottati dall'Agenzia di quelli che assumono particolare rilievo presso i cittadini fruitori dei servizi di trasporto pubblico locale;
- produzione di contenuti informativi, promozionali e relativi alla comunicazione istituzionale sui temi d'interesse individuati dalla Agenzia e coordinamento con le analoghe attività degli enti e persone giuridiche principali portatori d'interesse nei confronti dell'Agenzia (enti consorziati, gestori dei servizi, ecc.);
- individuazione del target di riferimento per ciascuna iniziativa, e veicolazione puntuale delle informazioni.
- analisi notizie e coordinamento dei rapporti con i media in rete ed attraverso i canali tradizionali.

2.02 Per l'esecuzione del servizio, l'affidatario si coordinerà con l'Agenzia, gli enti consorziati e i concessionari di TPL per:

- (a) ottimizzare l'informazione attraverso gli strumenti di comunicazione e informazioni già utilizzati dai predetti enti quali strumenti multimediali, accessibili attraverso la rete internet, piattaforme web e portali informativi, media tradizionali ad ampia diffusione, rassegne stampa e in programmi quotidiani radiofonici e televisivi;
- (b) Individuare eventuali eventi specialistici (es. convegni, seminari, tavole rotonde ed altro) mirati all'approfondimento ed alla disseminazione delle informazioni concernenti la missione dell'Agenzia.

2.03 Eventuali variazioni concernenti la programmazione e l'impostazione di una o più attività di comunicazione istituzionale, verranno preventivamente comunicate ed opportunamente motivate dall'affidatario, per essere condivise dalla controparte al presente contratto.

2.04 L'affidatario provvederà ad organizzare totalmente e tempestivamente tutte le attività pianificate, gestendo e coordinando in proprio i necessari servizi accessori per garantire la buona riuscita delle stesse.

Articolo 3. PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEL PIANO E DEL PROGETTO DI COORDINAMENTO

3.01 Le attività di cui al precedente Articolo 1, 1.01 lett. (a) devono essere concluse entro 3 mesi dalla stipula del presente contratto.

3.02 Tali attività sono da intendersi concluse solo a seguito di esplicita accettazione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto.

3.03 A tali fini il piano deve essere presentato al direttore dell'esecuzione del contratto almeno 30 giorni solari dalla scadenza del predetto termine.

Il direttore dell'esecuzione del contratto, entro il termine di 15 giorni solari dalla ricezione del piano, può presentare osservazioni e invitare l'affidatario ad apportare le modifiche che saranno ritenute opportune.

Entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta di modifiche, l'affidatario presenta il piano al direttore dell'esecuzione il quale ha a disposizione ulteriori 5 giorni solari per verificare se le modifiche richieste sono state apportate ed accettare il piano ovvero per respingere, motivando le ragioni, il piano presentato.

3.04 Il progetto di cui al precedente Articolo 1, 1.01 lett. (a), una volta accettato dal direttore dell'esecuzione del contratto, costituisce il programma di coordinamento della informazione sulle attività dell'Agenzia con le attività di comunicazione e informazione degli enti consorziati e dei concessionari dei servizi di trasporto pubblico locale che sarà eseguito dall'affidatario e in relazione al quale saranno disposti i pagamenti di cui al successivo Articolo 5 ed eventualmente applicate le penali di cui al successivo Articolo 9.

Articolo 4. DURATA

4.01 Il presente contratto ha una durata di 9 mesi decorrenti dalla data della stipula.

Articolo 5. CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

5.01 Il corrispettivo contrattuale è pari ad Euro 9.500,00 IVA esclusa.

5.02 Il corrispettivo verrà pagato a seguito dell'emissione di regolare fattura da parte dell'affidatario, entro 30 giorni dalla data di presentazione al protocollo, in relazione allo stato di avanzamento di realizzazione del servizio, previa esibizione ed accettazione da parte del direttore
Proposta di Determinazione n. 93 del servizio - GIURIDICO, CONTRATTI, PERSONALE

dell'esecuzione di un prospetto riepilogativo sulle attività effettuate relative al periodo di riferimento, nelle seguenti soluzioni:

- 20%, a compimento di tutte le attività di cui al precedente punto 3.01;
- 40% correlato allo svolgimento delle attività di esecuzione del programma di coordinamento della comunicazione, informazione e promozione delle attività dell'Agenzia alla fine del secondo trimestre di validità del contratto;
- 40% correlato allo svolgimento delle attività di esecuzione del programma di coordinamento della comunicazione, informazione e promozione delle attività dell'Agenzia alla fine del terzo trimestre di validità del contratto.

5.03 Il corrispettivo deve intendersi forfetario, globale ed unico. Nessun altro corrispettivo, per qualsiasi causale (anche a titolo di rimborso o indennità di qualsiasi natura) sarà riconosciuto all'Affidatario.

Articolo 6. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

6.01 L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. L'obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

6.02 L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

6.03 L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

6.04 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Agenzia.

6.05 L'Affidatario potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Affidatario stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia.

6.06 Fermo restando quanto previsto nel successivo Articolo 7 l'Affidatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

Articolo 7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

7.01 Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

7.02 L'Agenzia tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto il fornitore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite il sito internet www.mtm.torino.it

7.03 Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

7.04 Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

7.05 L'Affidatario si obbliga a:

- curare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al Codice privacy ed ai relativi allegati e s.m.i. – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall' Agenzia Garante per la Protezione dei Dati Personali (nel seguito "Garante");
- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;
- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- implementare le misure di cui al Provvedimento Generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l'altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del Titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il Titolare del trattamento si riserva di richiedere.

Articolo 8. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

8.01 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Affidatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

8.02 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

8.03 Sono richiamati gli obblighi di cui all'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136

8.04 L'Affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Articolo 9. PENALI

9.01 Nel caso di ritardi rispetto alla data ultima di consegna del piano e del progetto del programma di coordinamento della comunicazione, informazione e promozione delle attività dell'Agenzia di cui 3.01, l'Agenzia potrà applicare una penale pari a € 50,00 per ogni giorno solare di ritardo.

9.02 Per ogni attività realizzata in difformità con il programma di cui al punto 3.04 l'Agenzia potrà applicare una penale pari a € 25,00 previa contestazione scritta del direttore dell'esecuzione trasmessa a mezzo posta elettronica certificata.

Articolo 10. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

10.01 Impregiudicate le norme generali in materia di risoluzione del contratto previste dalla legge applicabile e/o da singole disposizioni del presente contratto, l'Agenzia avrà la facoltà di risolvere in qualsiasi momento il contratto, dandone semplice comunicazione scritta all'Affidatario qualora:

- si renda inadempiente ad uno qualsiasi degli obblighi previsti dai precedenti Articolo 1 e Articolo 2;
- in caso di dichiarazioni non veritiere rilasciate in ordine al possesso ai requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;
- qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

10.02 In tali casi il contratto si intenderà risolto di diritto e sarà applicata una penale pari al 50% del corrispettivo della prestazione ancora da eseguire.

10.03 In ogni caso, resta salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore.

Articolo 11. RECESSO

11.01 L' Agenzia ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Affidatario con posta elettronica certificata.

11.02 Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all' Agenzia. In caso di recesso dell' Agenzia, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo contrattuale relativo alle prestazioni erogate in modalità continuativa e progettuale, di cui Articolo 5 e l'ammontare delle attività eseguite.

Articolo 12. REFERENTI DEL CONTRATTO.

12.01 L'Agenzia individua il direttore generale f.f., ing Cesare Paonessa, quale direttore dell'esecuzione del contratto.

12.02 L'affidatario del servizio individua il referente del contratto nella sig.ra Irene Bongiovanni, socio e legale rappresentante della società cooperativa DSTILE.

12.03 Il referente del contratto di cui al precedente punto è il responsabile diretto dell'esecuzione delle attività oggetto della prestazione; nell'esecuzione del servizio, che verrà prestato in assoluta autonomia e senza vincoli né di subordinazione né di orario l'affidatario, il referente del contratto dovrà coordinarsi con il personale dell'Agenzia coinvolto nel progetto.

12.04 Le parti utilizzano i seguenti indirizzi di PEC per lo scambio della corrispondenza relativa alla gestione del contratto:

- Agenzia: mtm.torino@cert.ruparpiemonte.it

- Affidatario: dstile@pec.confcooperative.it

Articolo 13. SUBAPPALTO

13.01 Non è consentito il subappalto.

Articolo 14. FORO COMPETENTE

14.01 Per qualsivoglia controversia dovesse insorgere sull'interpretazione, esecuzione o cessazione del presente contratto e, in ogni caso, relativa o comunque collegata al presente contratto, le parti indicano, in via esclusiva, la competenza del Foro di Torino.

Articolo 15. NORMA DI RINVIO

15.01 Per tutto quanto non specificatamente stabilito si fa espresso richiamo alle vigenti norme legislative e regolamentari.

Articolo 16. - Disposizioni finali

16.01 Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.131/1986.

16.02 Le spese del contratto (bolli, registrazione ecc.) sono a carico dell'affidatario.

16.03 Per le controversie è devoluta competenza giurisdizionale esclusiva al Foro di Torino.

Torino lì, _____

Per l'affidatario

Per il committente

Il legale rappresentante

Irene Bongiovanni

Il direttore generale f.f.

Cesare Paonessa

Ai sensi dell'art. 1341-1342 c.c. l'Affidatario approva espressamente i seguenti articoli del presente contratto: Articolo 5 CORRISPETTIVO E PAGAMENTI; Articolo 10 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA; Articolo 11 RECESSO; Articolo 14 FORO COMPETENTE

Torino lì, _____

Per l'affidatario

Il legale rappresentante

Irene Bongiovanni